



Comune di Lamporo

Provincia di Vercelli

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.03.2018

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Oggetto ed applicazione
Articolo 3	Vigilanza
Articolo 4	Definizioni
Articolo 5	Sanzioni

TITOLO II – DELLA PROPRIETA', DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Articolo 6	Divieto di ingresso ai fondi altrui
Articolo 7	Spigolature e raccolta su fondi altrui
Articolo 8	Del Pascolo e della Transumanza
Articolo 9	Bestiame incustodito
Articolo 10	Attraversamento di centri abitati con mandrie e bestiame
Articolo 11	Ricetto a greggi vaganti
Articolo 12	Caccia e Pesca

TITOLO III – DELLE COSTRUZIONI E DEL RICOVERO DEGLI ANIMALI

Articolo 13	Costruzione ed ampliamento
Articolo 14	Recinti per animali
Articolo 15	Concimaie
Articolo 16	Prevenzione incendi
Articolo 16 bis	Abbruciamento al di fuori delle zone boscate

TITOLO IV – DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI

Articolo 17	Lotta alle malattie infettive negli animali
Articolo 18	Cani da guardia, animali da affezione e da cortile
Articolo 19	Apiari

TITOLO V – DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

Articolo 20	Obbligo della denuncia di insorgenza di malattie delle piante
Articolo 21	Presidi sanitari
Articolo 22	Trattamenti antiparassitari
Articolo 23	Misure contro la propagazione di malattie specifiche della zona
Articolo 24	Danneggiamento delle piante

TITOLO VI – DELLE ACQUE E DELLE STRADE

Articolo 25	Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
Articolo 26	Accessi su strade comunali
Articolo 27	Aratura dei terreni lungo le strade
Articolo 28	Irrigazione con acque correnti e da pozzi
Articolo 29	Distanze per fossi, canali, alberi e siepi

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30	Procedure di accertamento e contestazione delle violazioni
Articolo 31	Abrogazioni di norme ed entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione.
2. Il presente Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Rurale, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a. Proprietà;
 - b. Pascolo, Caccia e Pesca;
 - c. Costruzioni rurali e ricoveri di animali;
 - d. Malattie infettive degli animali;
 - e. Malattie delle piante;
 - f. Acque e Strade.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Rurale.

Articolo 3 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali ed agenti della Polizia Municipale, nonché, in via speciale per quanto di specifica competenza, al personale dell'A.R.P.A. provinciale, della Azienda Sanitaria Locale "TO4", del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale e ad altri funzionari, ove consentito dalla legge, di altri Enti Pubblici competenti per territorio.
2. Gli operatori della Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. Comunque e sempre nel rispetto delle disposizioni fissate in via generale dalla Legge 24.11.1981 n. 689.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.
4. Il Sindaco ha la facoltà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie, igiene e la sicurezza pubblica per quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 4 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato imprenditore agricolo chi esercita l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura come definito dall'art. 2135 C.C.
2. Per responsabilità dell'imprenditore agricolo si intende la responsabilità stabilita dalla Legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura secondo quanto disposto dall'art. 2137 C.C..
3. Per proprietà fondiaria si intende quella proprietà che può altresì essere chiusa o delimitata. In assenza di tale chiusura/delimitazione, come previsto dalle norme sulla Caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia medesima fatti salvi i fondi in cui vi siano in atto colture suscettibili di danno. È sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo, invece, per l'esercizio della pesca come previsto dagli artt. 841 e 842 C.C..

Articolo 5 – Sanzioni

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli; le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento dalla sua notificazione.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso; in tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
5. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
6. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
7. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
8. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
9. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino; ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II – DELLA PROPRIETA', DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Articolo 6 – Divieto di ingresso ai fondi altrui

1. E' vietato entrare o passare abusivamente senza necessità nei fondi altrui anche se non recintati.
2. Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti, senza danneggiare i raccolti.
3. E' parimenti vietato accedere e transitare nei fondi altrui incolti, laddove esistano apparenti servitù di passaggio, salvo che non si tratti d'inseguire sciame d'api o animali mansueti sfuggiti al proprietario, come previsto dagli art. 842 e 843 del Codice Civile e meglio precisato all'art. 19 - comma 4 e 5 del presente Regolamento.
4. L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza deve essere comunicato ai proprietari privati o alla Pubblica Amministrazione proprietaria affinché attivino eventualmente, le iniziative legali di propria competenza.
5. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche, per le quali siano state concesse apposite autorizzazioni.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

Articolo 7 – Spigolature e raccolta su fondi altrui

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto; salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta dagli agenti.
2. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso; i frutti delle piante, anche se caduti spontaneamente sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze, appartengono al proprietario delle medesime.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

Articolo 8 – Del Pascolo e della Transumanza

1. Per l'esercizio del pascolo sui beni demaniali comunali verranno osservate le norme contrattuali stipulate con l'Amministrazione Comunale.
2. Il pascolo sui fondi privati aperti deve sempre essere custodito da personale capace qualora il fondo non sia adeguatamente recintato; il personale di cui sopra vigilerà che il bestiame non rechi danno ai fondi vicini o molestie e pericolo per le persone.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.
4. In caso di violazioni delle disposizioni specifiche relative al pascolo si applicheranno le norme di cui al D.P.R. 320/54, coordinato con la Legge n. 218/88 e la D.G.R. n. 18-7388 del 12.11.2007.
5. E', altresì, vietata la pratica della transumanza al fine del pascolo vagante sul territorio del Comune, ogni spostamento di mandrie, greggi ed armenti dovrà avvenire con l'utilizzo di mezzi di trasporto idonei, fatte salve le disposizioni specifiche dettate dal D.Lgs. n. 285/92 Nuovo Codice della Strada e dal successivo art. 10 del presente Regolamento.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al precedente comma è punito con la sanzione pecuniaria da €. 100,00 ad €. 500,00.

Articolo 9 – Bestiame incustodito

1. E' vietato lasciare il bestiame al pascolo sia di giorno che di notte, se i fondi non sono cintati da ostacoli idonei.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

Articolo 10 – Attraversamento di centri abitati con mandrie e bestiame

1. Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie devono aver cura di impedire sbandamenti dai quali possono derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.
2. La mandria non deve comunque occupare l'intera carreggiata, ma deve permettere il passaggio di persone ed automezzi, ed inoltre deve essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia munito di fanale proiettante rispettivamente luce bianca e rossa, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e dell'art. 672 del Codice penale.
3. Nelle vie e piazze è vietata la sosta del bestiame, tranne che in occasioni di manifestazioni autorizzate.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le disposizioni del vigente Testo Unico per la circolazione stradale – Codice della Strada D.L.vo n. 285/92, è punito con la sanzione pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

Articolo 11 – Ricetto a greggi vaganti

1. Fermo restando gli obblighi di autorizzazione preventiva di cui all'art. 2, coloro che nel territorio comunale danno ricetto a greggi ed armenti provenienti da altre zone, sono tenuti ad avvisare immediatamente il Sindaco.
2. Parimenti i pastori, i caprai transumanti devono comunicare al Comune ed al Servizio Veterinario dell'ASL la data ed il luogo in cui intendono scaricare gli animali, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze, con almeno 48 ore di anticipo sulla data prevista d'arrivo a mezzo raccomandata AR, telegramma, fax o e-mail.
3. Qualsiasi mutamento deve essere comunicato entro 48 ore.
4. Qualsiasi ulteriore trasferimento deve essere denunciato entro 24 ore e può essere effettuato dopo tre giorni di sosta nel luogo indicato dal proprietario/detentore, fino a quando le Autorità competenti non abbiano effettuate le verifiche previste dalle leggi.
5. In caso di violazioni delle disposizioni specifiche si applicheranno le norme di cui al D.P.R. n. 320/54, coordinato con la Legge n. 218/88.

Articolo 12 – Caccia e Pesca

1. L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
3. Per la caccia, oltre ai principi generali e disposizioni di legge, valgono anche le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni emanate dall'Amministrazione Provinciale.

TITOLO III – DELLE COSTRUZIONI E DEL RICOVERO DEGLI ANIMALI

Articolo 13 – Costruzione ed ampliamento

1. La costruzione, l'ampliamento, nonché tutti gli interventi relativi ai fabbricati residenziali, pertinenziali, produttivi agricoli e di servizio situati nell'area agricola, come individuata dal

vigente P.R.G.C., sono soggetti agli atti di assenso definiti dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive mm. ed ii. (Testo Unico dell'Edilizia).

2. La realizzazione degli interventi edilizi nell'area agricola è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e del Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) vigenti.
3. Le tipologie architettoniche dei fabbricati, residenziali e non, posti nel territorio agricolo comunale dovranno rispettare quanto fissato dalle normative dei vigenti P.R.G.C. e R.E.C.

Articolo 14 – Recinti per animali

1. I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non hanno pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.
2. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, edilizia e sanità ed igiene, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Articolo 15 – Concimaie

1. Le concimaie, le vasche di accumulo, i pozzetti di raccolta per le urine ed in genere tutti i depositi di rifiuti, devono essere ubicati a non meno di m. 30 di distanza da condotte, serbatoio o altre opere destinate al servizio di acqua potabile, a non meno di m. 200 di distanza da pozzi e sorgenti di acqua destinata al consumo umano; la distanza tra il fondo di trincea di posa delle condotte e della platea impermeabile delle concimaie, delle vasche di accumulo e dei pozzetti di raccolta per le urine, rispetto al massimo livello dell'eventuale falda idrica sottostante non deve essere inferiore a m. 1.
2. Il letame deve essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, evitando ogni percolazione nei fossi e sulla pubblica strada.
3. Il trasporto del letame a cielo aperto deve avvenire con particolare cura in modo da non disperdere il letame sul suolo pubblico; gli stessi accorgimenti vanno adottati per il trasporto di terra ed altri detriti; tali trasporti non dovranno avvenire in concomitanza con gli orari usualmente dedicati al consumo dei pasti.
4. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione ad infiltrazioni inquinanti le falde d'acqua del sottosuolo.
5. Le acque utilizzate per il lavaggio di stalle, concimaie e simili, non possono essere scaricate direttamente nei corsi d'acqua (L.R. n. 32 del 08/11/1974).
6. Lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni agrari deve essere effettuato nel rispetto delle norme disposte dalla Regione Piemonte e previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia.
7. In particolare, il materiale deve essere interrato mediante aratura entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni di spargimento oppure tramite appositi interratori durante le operazioni al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli; nelle aree agricole situate all'interno delle zone residenziali ed in presenza di abitazioni nel raggio di 100 metri è obbligatorio l'immediato interrimento dei liquami.
8. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, edilizia, sanità ed igiene e Regolamento Comunale di Polizia Urbana, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

Articolo 16 – Divieto di appiccare fuoco

1. Non va appiccato fuoco, nei campi e nei boschi, alle stoppie a distanza minore di 150 metri dalla casa, dagli edifici e dai boschi; a distanza non minore di 100 metri dai mucchi di biada, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materiale combustibile o infiammabile; a distanza non minore di 50 metri dalla piantagioni e dalle siepi.

2. Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco è acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non è spento.
3. In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato dare fuoco, nei campi, alle stoppie ed ai materiali e residui vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera F), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal 1° giugno al 30 agosto.
4. Per le trasgressioni trova applicazione l'art. 59 del T.U. di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
5. I campeggiatori hanno la possibilità di accendere il fuoco per la cottura dei cibi solo se muniti di barbecue, posti in spiazzi puliti da paglia o foglie e con una scorta di almeno 20 litri di acqua.
6. A tale divieto è fatta eccezione per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti ad operare nei boschi e nelle loro prossimità; ad essi è consentito, con le necessarie cautele ed in spazi vuoti, precedentemente puliti da foglie, ramaglie od altro materiale facilmente infiammabile, accendere il fuoco per la cottura di vivande; durante tale operazione essi hanno l'obbligo di vigilare in modo che non si verifichi la dispersione delle braci e scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

Articolo 16 bis – Abbruciamento fuori dalle zone boscate

1. Con l'entrata in vigore della Legge n. 116/2014 (che converte e modifica il D.L. n. 91/2014) l'abbruciamento nel luogo di produzione di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (pari a 3 metri cubi) per ettaro, non si configura come attività di gestione dei rifiuti (e quindi non costituisce reato).
2. In ossequio a quanto stabilito dall'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, l'abbruciamento fuori dalle zone boscate può avvenire a partire da una distanza superiore a 150 metri da dette zone, nel rispetto delle distanze indicate al precedente art. 16.
3. Il materiale che può essere bruciato, di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, è costituito da "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa"; l'attività di abbruciamento è consentita per il reimpiego dei materiali come sostanza concimanti o ammendanti.
4. Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione in caso di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli (in particolare vige il divieto assoluto in condizioni di vento) o di rischi per la pubblica e privata incolumità per la salute umana.
5. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, l'attività di abbruciamento è sempre vietata.
6. L'attività in oggetto è sempre subordinata alla presentazione di comunicazione/dichiarazione in autocertificazione – su apposito modello (riportante almeno tutti i dati più significativi, quali: proprietà/disponibilità, luoghi di produzione/abbruciamento, quantità, tempi, modi) predisposto ed approvato dal Comune – rivolta al Sindaco, che deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di abbruciamento.
7. Sono fatte salve le leggi nazionali e regionali sovraordinate, quali il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e la L.R. n. 21/2013, norme di attuazione della Legge 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), nonché specifici provvedimenti di salvaguardia, emessi dal Sindaco.
8. Il Sindaco, in qualsiasi momento, può adottare ordinanze che vietino l'abbruciamento, quando ricorrano giustificati motivi.
9. Le operazioni di abbruciamento dovranno essere eseguite nel seguente modo:
 - procedere solo dall'alba al tramonto ed in assenza di vento o condizioni metereologi che possano favorire l'innesco di incendi;

- effettuare l’abbruciamento con la presenza di un numero adeguato di persone addette a governarne l’attività, dall’inizio alla fine e senza soluzione di continuità;
- avere a disposizione in loco gli attrezzi utili per lo spegnimento del fuoco: pale, picconi, secchi e taniche d’acqua;
- isolare la zona da dedicare all’abbruciamento tramite una fascia libera da residui vegetali e/o altre materie combustibili;
- limitare l’altezza della fiamma ed il fronte dell’abbruciamento;
- spegnere eventuali focolai residui e bagnare le braci ed i dintorni della catasta;
- non abbandonare la zona fino a completa estinzione di focolai e braci.

TITOLO IV – DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI

Articolo 17 – Lotta alle malattie infettive negli animali

1. Il proprietario o detentore di animali a qualunque titolo è obbligato a denunciare all’autorità competente qualsiasi caso di malattia infettiva o sospetta malattia infettiva.
2. In attesa dell’intervento dell’Autorità Sanitaria, il proprietario deve provvedere all’isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.
3. Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive, deve avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario della A.S.L.
4. L’interramento è vietato, se non è autorizzato dalla Autorità Sanitaria.
5. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da €. 50,00 ad €. 500,00.

Articolo 18 – Cani da guardia, animali da affezione e da cortile

1. Per il presente articolo si rimanda alle disposizioni di cui al Titolo V del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Articolo 19 – Apiari

1. Gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati, a non meno di m.10 (dieci) da strade di pubblico transito ed a non meno di m. 5 (cinque) dai confini di proprietà pubbliche o private; inoltre la direzione di volo, identificato dalla porticina d’ingresso delle api nelle arnie, non deve essere diretta verso la proprietà altrui sia pubblica che privata.
2. L’apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l’apiario ed i luoghi indicati nel comma precedente esistono dislivelli di almeno 2 (due) metri o se sono interposti muri, siepi od altri ripari, senza soluzione di continuità tali ripari devono avere una altezza di 2 (due) metri.
3. Queste distanze possono essere derogate d’accordo tra le parti interessate con atto scritto, solo rispetto al confine comune dei fondi.
4. Secondo le disposizioni dell’art. 924 del Codice civile., chi dovesse raccogliere sciame dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto a risarcire l’eventuale danno causato alle colture, e alle piante.
5. Gli sciami scappati agli apicoltori possono essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a posarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni o abbia cessato d’inseguirli dopo lo stesso tempo.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00.

TITOLO V – DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

Articolo 20 – Obbligo della denuncia di insorgenza di malattie delle piante

1. Fatte salve le disposizioni emanate dalla Legge 18/06/1931 n. 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12/10/1933 n. 1700 e modificate con R.D. 02/12/1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri, comunque, interessati all'azienda agricola, di denunciare al Sindaco, all'Ufficio provinciale per l'agricoltura, all'Osservatorio Fitopatologico della Regione e al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste, le malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi.
2. E' fatto obbligo, altresì, di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta all'uopo prescritti: tale denuncia può essere fatta anche per il tramite del Sindaco del Comune stesso.
3. L'autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici sunnominati, impartisce di volta in volta, disposizioni che devono essere rispettati dai proprietari dei fondi e da tutti gli interessati, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità al R.D. 29/05/1941 n. 489 e della legge 13/6/1935 n. 1220 e successive mm. ed ii.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00.

Articolo 21 – Presidi sanitari

1. Al fine di evitare inquinamento ambientale e delle culture, è vietato l'uso indiscriminato dei diserbanti di ogni genere di antiparassitari di prima e seconda classe.
2. In deroga a quanto su precisato, gli imprenditori agricoli in caso di assoluta necessità e giustificati motivi possono usare i sopraddetti presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte o tossicità e nocività (croce di Sant'Andrea).
3. Gli operatori specializzati devono essere muniti di patentino rilasciato dall'Ufficio Provinciale per l'Agricoltura.
4. Durante l'impiego di questi prodotti si devono prendere degli accorgimenti in modo da evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con la bocca; inoltre si deve operare in assenza di vento per evitare che il prodotto si espanda oltre i confini di proprietà.
5. Le confezioni dei presidi sanitari non devono essere abbandonate dove capita, ma devono essere rese innocue; i contenitori in metallo, plastica o vetro possono essere smaltiti, dopo accurato lavaggio, nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00.

Articolo 22 – Trattamenti antiparassitari

1. I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere autorizzati dall'A.S.L. competente ed eseguiti secondo le modalità impartite ogni anno dalla Regione.
2. L'operazione deve essere pubblicizzata in modo idoneo con manifesti che a cura degli operatori devono essere affissi nelle zone interessate.
3. Il Servizio di Igiene Pubblica ed il Servizio Veterinario per le rispettive competenze, sono addetti alla sorveglianza affinché vengano adottate tutte le precauzioni per proteggere la popolazione, gli stessi operatori, gli animali di proprietà delle aziende, i corsi d'acqua e l'ambiente in generale.

Articolo 23 – Misure contro la propagazione di malattie specifiche della zona

1. Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere interrati o

- altrimenti distrutti entro il quindici aprile di ogni anno (D.M. 6/12/1950), salvo eventuali proroghe da concedersi dal Sindaco per ragioni stagionali.
2. Per contenere la diffusione delle malattie specifiche delle coltivazioni tipiche della zona in cui è inserito il Comune di Lamporo, occorre provvedere alla pulizia delle fasce dei terreni incolti invasi dalla malattia e confinanti con terreni coltivati, per una lunghezza minima di mt. 12.
 3. In particolare i terreni lasciati incolti, devono essere lasciati puliti e provvisti di una fascia di rispetto di mt. 12 dal confine delle superfici vicine coltivate.
 4. Chiunque abbia notizia del mancato rispetto di quanto sopra può darne comunicazione al Sindaco o al Servizio Agricoltura della Provincia.
 5. L'Amministrazione comunale, con propria ordinanza provvede alla esecuzione d'ufficio dei lavori, previa regolare diffida ad adempiere, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.
 6. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da €. 100,00 ad €. 500,00.

Articolo 24 – Danneggiamento delle piante

1. Il Codice penale, punisce chi arreca danno alle piante defogliandole, scortecciandole, svettandole, strappandole, ecc.
2. E' vietato inoltre lasciare che le piante vengano danneggiate dagli animali o che questi vengano lasciati liberi di vagare per i terreni altrui durante la semina o la raccolta dei prodotti.

TITOLO VI – DELLE ACQUE E DELLE STRADE

Articolo 25 – Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, a norma del Codice Penale.
2. Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade private, i cui canali, fossi di raccolta delle acque vanno a defluire comunque in fossi comunali.
3. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, devono essere allargati ed approfonditi in modo adeguato; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
4. In caso di inadempienza del proprietario o chi per esso, il Comune, può fare eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
5. Sono vietate le piantagioni che si inoltrano dentro i fossi ed i canali, provocandone un restringimento della sezione.
6. Senza il permesso del Comune è vietato l'escavazione di pietre e sabbia nei terreni di proprietà comunale.
7. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, quali ad esempio le fattispecie ricadenti nelle disposizioni fissate dal vigente Codice della Strada, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da €. 100,00 ad €. 500,00.

Articolo 26 – Accessi su strade comunali

1. Lungo le strade comunali è vietato colmare i fossi laterali o stabilire ponticelli e cavalcafosse per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dagli Uffici Comunali preposti.

2. Qualora venga concesso di creare un nuovo accesso dalla strada comunale al fondo privato, deve essere cura del proprietario, intubare il tratto di fosso: il diametro del tubo autoportante non deve essere inferiore a cm. 80 – salvo autorizzazioni in deroga e previo nulla-osta del Consorzio Irriguo.
3. In presenza di corsi d'acqua minori (stagionali o perenni) sono vietate le occlusioni anche parziali, incluse le zone di testata, tramite riporti vari e le coperture mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione; le opere di attraversamento stradale dovranno essere realizzate mediante ponti a piena sezione in modo da non ridurre l'ampiezza dell'alveo.
4. I proprietari che hanno strade di accesso su strade comunali e comunque sul suolo viabile comunale, sono tenuti a non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da non creare danni o situazioni di pericolo.
5. I proprietari di strade private inghiaiate, si devono far carico di evitare che detto materiale unitamente a terriccio, possa invadere il sedime stradale comunale; all'uopo devono predisporre e/o installare, là dove si rende necessario per la particolare pendenza della strada privata, apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il regolare deflusso nei canali di scolo.
6. Inoltre gli stessi proprietari sono tenuti a pulire i propri cavalcafossi intubati, tutte le volte che il Comune esegue lavori di espurgo dei fossi di guardia, nelle tratte stradali interessate da detti cavalcafossi, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per il regolare deflusso delle acque.
7. E' vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade, scarpate, piazzole ed in ogni altro luogo pubblico, che non sia appositamente riservato ed indicato dall'Amministrazione Comunale.
8. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, quali ad esempio le fattispecie ricadenti nelle disposizioni fissate dal vigente Codice della Strada e dalla normativa sui rifiuti, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da €. 100,00 ad €. 500,00.

Articolo 27 – Aratura dei terreni lungo le strade

1. I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto non coltivata, verso le strade, loro ripe o loro fossi.
2. Questa fascia deve avere una larghezza non inferiore al metro misurata dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.
3. Qualora non esista un fosso stradale, l'aratura deve essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo a questa rimanga aperto, fatto salvi gli obblighi di cui al comma precedente.
4. Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico o interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane: chiunque imbratti la sede stradale deve provvedere alla successiva pulizia.
5. La piantumazione di siepi ed alberi a sostegno delle sponde devono avvenire a una distanza di mt. 4 fra loro, per permettere una periodica pulizia del fosso con mezzi meccanici.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, quali ad esempio le fattispecie ricadenti nelle disposizioni fissate dal vigente Codice della Strada, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da €. 100,00 ad €. 500,00.

Articolo 28 – Irrigazione con acque correnti e da pozzi

1. Senza la preventiva autorizzazione non è consentito prelevare acque correnti per uso irriguo, per abbeveraggio o per altri scopi previo autorizzazione e solo per periodi limitati.
2. Per gli impianti d'irrigazione a pioggia, gli irrigatori devono essere posizionati in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private, comunque è vietato bagnare le strade pubbliche e d'uso pubblico.

3. In caso di periodi di carenza idrica, il Comune può sospendere o limitare l'attività di irrigazione.
4. Lo scavo di pozzi deve essere autorizzato dagli enti competenti (Comune, Provincia, ecc.); inoltre i pozzi devono essere provvisti di apposito sportello di chiusura dotato di idonea serratura.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, è punito con la sanzione pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00.

Articolo 29 – Distanze per fossi, canali, alberi e siepi

1. In occasione di nuovi scavi di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
2. Per i fossi o canali scavati presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
3. Le distanze di alberi e siepi dai confini di proprietà e dai fossi/Roggia di irrigazione sono stabilite così:
 - pioppi, roveri, platani, pini, olmi e noci ed in generale piante di alto fusto:
 - distanza dal confine di terreni coltivati mt. 10,00
 - distanza dal confine di altri terreni mt. 10,00
 - bosco ceduo con obbligo di taglio dopo 10 anni:
 - distanza dal confine di terreni coltivati mt. 8,00
 - frutteti, viti, arbusti, vivai ecc.:
 - distanza dal confine di terreni coltivati mt. 3,00
4. Nei casi suesposti sono fatti salvi diversi accordi tra i confinanti purché vengano rispettate le distanze minime stabilite dal Codice Civile.
5. I filari di coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade prive di scarpata devono essere piantate ad una distanza minima di mt. 2,00 dal bordo esterno della banchina; ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata dal bordo superiore della scarpata stessa è parimenti di mt. 2,00.
6. Per i filari di coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, deve essere di mt. 3,00; ove esiste la scarpata la stessa distanza parte dal bordo superiore della scarpata stessa; in prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata deve essere di mt. 5,00.
7. Ogni siepe tra due fondi si presume comune, salvo prova contraria, ed è mantenuta a spese comuni, comunque la distanza dal confine delle siepi deve essere di mt. 1,00 minimo e l'altezza massima di mt. 2,00.
8. Le siepi, gli arbusti e tutte le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, su rivi e fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti ed alle distanze previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada.
9. La coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione è soggetta al rispetto delle distanze stabilite dal codice civile.
10. I proprietari di fondi adiacenti alle strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada e a far tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale ed a rimuovere, nel più breve tempo possibile, quegli alberi che per effetto di intemperie vengono a cadere sul piano stradale.
11. Qualora a causa di intemperie o per altri motivi, alberi, rami, frutti vengono a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
12. Eventuali alberi collocati non a distanza regolare dal confine della strada comunale o esistenti da lunga data, comunque in zone ritenute pericolose per la viabilità e la sicurezza, o che nascondono la segnaletica, devono essere abbattuti, fatta eccezione per quelle piante di particolare valore storico e/o secolari.
13. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, quali ad esempio le fattispecie ricadenti nelle disposizioni fissate dal vigente Codice della Strada, la violazione delle

disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da €. 100,00 ad €. 500,00.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 – Procedure di accertamento e contestazione delle violazioni

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento competono agli Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria e agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.
2. L'Agente che ha accertato la violazione provvederà a redigere apposito processo verbale contenente, oltre alla indicazione della norma violata, la sommaria descrizione del fatto le generalità del trasgressore e degli eventuali responsabili in solido o, nel caso di trasgressore minore, le generalità degli esercenti la potestà parentale o degli affidatari, l'indicazione, nei limiti minimo e massimo, della sanzione, le modalità del pagamento, l'ufficio al quale il pagamento dovrà essere effettuato, l'indicazione dell'Autorità alla quale far pervenire eventuali scritti difensivi e il termine entro il quale questi ultimi debbono pervenire.

Articolo 31 – Abrogazioni di norme ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che abroga il precedente Regolamento di Polizia Rurale, nonché ogni altra disposizione contenuta in diversi Regolamenti Comunali o ordinanze contrarie alle norme in questo contenute, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, ai sensi di legge.